

EUGENIO

Principe di Savoja Carignano

LUOGOTENENTE GENERALE DI S.M.

In virtù dell'autorità a Noi delegata

sulla relazione del Ministro segretario di Stato per le finanze, —
Abbiamo ordinato che il progetto di legge che segue sia presentato alle
Camere, ed abbiamo commesso al detto Ministro di costituirvi la discussione

art. 1°

Ogni Contribuente iscritto nei ruoli della Contribuzione prediale del
1848 farà tenuto di pagare a mano dei rispettivi Esattori mandamentali,
o di Distretto, ed a titolo di prestito alle finanze dello Stato la somma
corrispondente alla questa metà della quota per cui trovasi iscritto nei
predetti ruoli per la sola debitura prediale Regia del 1848.

art. 2°

I Contribuenti dell'Obola, Valsesia, e Riviera d'Orta esenti per privilegio
dal pagamento della Contribuzione prediale Regia concorrevano nel
prestito fuodetto sul raggraglio della metà della somma per cui debbono
essere annualmente imposte per le spese di catasto e per fondo difendere

art. 3°

La mora per fondere tale prestito è fissata ad un mese, dopo scaduto
il termine allegnato pel pagamento del prestito sui valori locatori dei
fabbricati determinato con altra legge speciale, e ne farà degli Esattori
attuale la riscossione coi mejji privilegiati per le imposte dirette.

art. 4°

Il pagamento delle singole quote che costituiscono la metà della Prediale
Regia ordinaria dovrà essere fondere in una sola rata dal Contribuente
iscritto nel ruolo, fatto reggistro di quest'ultimo verso i cointeressati nell'
articolo del ruolo medesimo.

art. 5°

La quitanza del pagamento farà spicata da apposito registro a matrice
fornimistato dal Governo, e servirà di titolo autentico al Contribuente
per ripetere a suo tempo il rimborsoamento dell'aujetto prestito.

30

art. 6.

Per la riscossione del prestito medesimo gli Sattori godranno di una indennità che non farà minore dell'uno, né maggiore) del due per cento, e che verrà loro corrisposta sul fondo di nuova apposita categoria da istituirsì nel Bilancio fiscale 1848 dell'Agenzia delle finanze).

art. 7.

Al pagamento delle quote minime che il Contribuente non fosse in istato di soddisfare provvedranno le rispettive Comunità confondi proprie, sempreché le medesime abbiano riconosciuta l'insolubilità del debitore principale.

art. 8.

Ciascun Contribuente, e le Comunità nei casi precisi dal precedente articolo faranno rimborso nel corso del prossimo venturo anno 1849 delle somme individualmente pagate: i primi mediante compensazione sulla propria quota di tributo, ed i Comuni per mezzo di regolari mandati dell'Agenzia delle finanze.

Il Ministro segretario di Stato per le finanze è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Corino addì 19 — Giugno 1849.

Eugenio di Savoia

D'Avanzo

Camera dei Deputati

3.^o progetto di legge presentato dal Ministro
Segretario di Stato per gli affari di finanze
nella tornata 19 giugno 1848

Prestito imposto ai contribuenti per un valore
eguale alla metà della contribuzione mediale regia
del 1848